



COMUNE DI POSITANO

Provincia di SALERNO

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 del 13.03.2017

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). CONFERMA AZZERAMENTO ALIQUOTA PER L'ANNO 2017.

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **tredici** del mese di **marzo** alle ore **16.05** nella sala consiliare della Sede Comunale,

IL CONSIGLIO COMUNALE

convocato nei modi e nei termini prescritti con lettera di invito del Sindaco prot. n. 3023 in data 08.03.2017, si è riunito in prima convocazione, sessione straordinaria ed in seduta pubblica, nelle persone dei signori:

Cognome e nome	P/A	Cognome e nome	P/A
1 - DE LUCIA MICHELE	Presente	8 - MANDARA ANNA	Assente
2 - FUSCO FRANCESCO	Presente	9 - LUCIBELLO ANTONINO	Presente
3 - GUIDA GIUSEPPE	Presente	10-VESPOLI LUCA	Presente
4 - GUARRACINO RAFFAELE	Presente	11-MASCOLO FRANCESCO PAOLO	Presente
5 - PALUMBO ANTONIO	Presente	12-MILANO GIUSEPPE	Presente
6 - D'URSO BENIAMINO	Presente	13-COCCORULLO MANUELA	Presente
7- DI LEVA ANTONINO	Assente		

- **Componenti assegnati: Sindaco e n. 12 Consiglieri**
- **Componenti in carica: Sindaco e n. 12 Consiglieri**
- **Presenti: n. 11 (undici)**
- **Assenti: n. 2 (due: Di Leva Antonino e Mandara Anna)**

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 97 del d.lgs. n. 267/2000), il Segretario Comunale **Dott. Alberto De Stefano**

Assume la presidenza il Sindaco **Michele De Lucia**, il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della proposta di deliberazione allegata (*allegato A*) alla presente;

DATO ATTO che la legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità per l'anno 2014) all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che l'imposta unica comunale si compone dell'*imposta municipale propria (IMU)*, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel *tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella *tassa sui rifiuti (TARI)*, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTA la legge 28.12.2015, n. 208 con cui sono state apportate, tra l'altro, modifiche alla disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI) contenuta nella legge 27.12.2013, n. 147;

DATO ATTO che ai comuni è riconosciuta potestà regolamentare generale, per quanto concerne la disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni e dell'articolo 1, comma 702 della legge 27.12.2013, n. 147;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 20.05.2014 ad oggetto: "IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). Regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili. Approvazione";

DATO ATTO che i commi 639, 669, 671, 676, 677, 678, 681, 683 e 688, dell'articolo 1 della legge 27.12.2013, n. 147, dopo l'approvazione della legge 28.12.2015, n. 208 recitano, in riferimento al tributo per i servizi indivisibili (TASI), quanto segue:

639. *E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.*

669. *Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.*

671. *La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.*



676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento.

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ... le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.... Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. E' consentito il pagamento ... della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28



settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli....;

CONSIDERATO che, in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 681 della legge 27.12.2013, n. 147, il regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili ha previsto, all'articolo 4, comma 3, che l'occupante versa la TASI nella misura del 20% dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

DATO ATTO che l'articolo 1, comma 669 della legge 27.12.2013, n. 147 prevede che la definizione di abitazione principale ai fini della TASI corrisponde con quella riportata ai fini dell'IMU nell'articolo 13, comma 2 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni e, pertanto,:

- per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;
- per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 677 della legge 27.12.2013, n. 147, nel testo integrato dal decreto-legge 06.03.2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 02.05.2014, n. 68, richiama espressamente le abitazioni principali e le unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214;

DATO ATTO che l'articolo 8, comma 1 del Regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 20.05.2014, prevede che il Consiglio Comunale, con la deliberazione di approvazione delle aliquote, ha facoltà di prevedere detrazioni di imposta o altre misure a favore delle abitazioni principali e delle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni;



VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29.04.2016 ad oggetto: "IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). Conferma azzeramento aliquota per l'anno 2016." con la quale è stata confermata, in riferimento all'anno 2016, per tutte le fattispecie imponibili, un'aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI) pari a ZERO;

DATO ATTO che l'azzeramento delle aliquote di cui al precedente punto è stato adottato in applicazione dell'articolo 1, comma 676 della legge 27.12.2013, n. 147 e, pertanto, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 26 della legge 28.12.2015, n. 208, così come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a) della legge 11.12.2016, n. 232, che prevede, per gli anni 2016 e 2017, il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali degli enti locali, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

RITENUTO di dover provvedere, quindi, anche per l'anno 2017, alla conferma dell'azzeramento dell'aliquota TASI per tutte le fattispecie imponibili;

DATO ATTO che l'articolo 7, comma 4, secondo periodo del Regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 20.05.2014 prevede che il Consiglio Comunale, qualora proceda all'azzeramento delle aliquote TASI, provvede, con la deliberazione di approvazione delle aliquote, esclusivamente all'individuazione dei servizi indivisibili non essendo possibile l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

DATO ATTO, altresì, che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi e le prestazioni fornite dai comuni alla collettività per i quali non sia attivo alcun tributo o tariffa;

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446;

DATO ATTO che:

- l'articolo 53, comma 16 della legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8 della legge 28.12.2001, n. 448 prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296 dispone che: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'articolo 5, comma 11 del decreto-legge 30.12.2016, n. 244 convertito, con modificazioni, dalla legge 27.02.2017, n. 19 ha differito al 31.03.2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2017 da parte degli enti locali;

VISTO l'articolo 13, comma 15 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, con il quale si prevede che, a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate



tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2007;

VISTA, infine, la deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 12.05.2014 ad oggetto: "Imposta Unica Comunale (IUC). Designazione del funzionario responsabile";

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 così come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lett. b) del decreto-legge 10.10.2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 07.12.2012, n. 213 e apposto in calce alla proposta di deliberazione allegata (*allegato A*);

UDITA la discussione che qui sinteticamente si riporta:

Il Sindaco illustra la proposta ed invita la Minoranza a votare a favore in considerazione della circostanza che, anche nell'anno in corso, viene confermato l'azzeramento della Tasi; il capogruppo di Minoranza, Consigliere Vespoli, risponde che non è possibile votare a favore perché così facendo significherebbe comunque approvare un progetto di bilancio che la Minoranza non condivide;

ESAURITA la discussione si procede con la votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:

Presenti: n. 11 (undici)

Assenti: n. 2 (due: Di Leva Antonino e Mandara Anna)

Votanti: n. 11 (undici)

Voti favorevoli: n. 7 (sette)

Voti contrari: n. 4 (quattro: Vespoli Luca, Mascolo Francesco Paolo, Milano Giuseppe e Coccorullo Manuela)

Astenuti: 0 (zero)

DELIBERA

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intende integralmente ripetuta e trascritta;
2. di confermare, in riferimento all'anno 2017, per tutte le fattispecie imponibili, un'aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI) pari a ZERO;
3. di dare atto che l'azzeramento dell'aliquota di cui al precedente punto viene adottato in applicazione dell'articolo 1, comma 676 della legge 27.12.2013, n. 147 e, pertanto, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446;
4. di prendere atto del fatto che, in funzione dell'azzeramento dell'aliquota TASI approvato con la presente deliberazione non occorre, ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del Regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili, deliberare in merito alle detrazioni di imposta o altre misure, per l'anno 2017, a favore di quelle abitazioni principali e delle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201,



convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni che risultano ancora imponibili nell'anno 2017;

5. di dare atto che l'articolo 7, comma 4, secondo periodo del Regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 20.05.2014 prevede che il Consiglio Comunale, qualora proceda all'azzeramento delle aliquote TASI, provvede, con la deliberazione di approvazione delle aliquote, esclusivamente all'individuazione dei servizi indivisibili non essendo possibile l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
6. di individuare, pertanto, i seguenti servizi indivisibili:
 - Polizia municipale;
 - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi;
 - Illuminazione pubblica e servizi connessi;
 - Servizi di protezione civile;
 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente;
7. di precisare che la presente deliberazione viene adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446;
8. di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, in esecuzione dell'articolo 13, comma 15 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 e dell'articolo 1, comma 688 della legge 27.12.2013, n. 147 secondo le modalità previste dalle note ministeriali prot. n. 5343/2012 del 06.04.2012 e prot. n. 24674/2013 dell'11.11.2013 che prevedono esclusivamente la trasmissione telematica degli atti mediante inserimento del testo degli stessi nel Portale del Federalismo Fiscale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza della presente deliberazione;

Con votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:

Presenti: n. 11 (undici)

Assenti: n. 2 (due: Di Leva Antonino e Mandara Anna)

Votanti: n. 11 (undici)



Voti favorevoli: n. 7 (sette)

Voti contrari: n. 4 (quattro: Vespoli Luca, Mascolo Francesco Paolo, Milano Giuseppe e Coccorullo Manuela)

Astenuti: 0 (zero)

DELIBERA

9. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.



Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). Conferma azzeramento aliquota per l'anno 2017.

**IL SINDACO
PROPONE
AL CONSIGLIO COMUNALE**

DATO ATTO che la legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità per l'anno 2014) all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che l'imposta unica comunale si compone dell'*imposta municipale propria (IMU)*, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel *tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella *tassa sui rifiuti (TARI)*, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTA la legge 28.12.2015, n. 208 con cui sono state apportate, tra l'altro, modifiche alla disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI) contenuta nella legge 27.12.2013, n. 147;

DATO ATTO che ai comuni è riconosciuta potestà regolamentare generale, per quanto concerne la disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni e dell'articolo 1, comma 702 della legge 27.12.2013, n. 147;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 20.05.2014 ad oggetto: "IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). Regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili. Approvazione";

DATO ATTO che i commi 639, 669, 671, 676, 677, 678, 681, 683 e 688, dell'articolo 1 della legge 27.12.2013, n. 147, dopo l'approvazione della legge 28.12.2015, n. 208 recitano, in riferimento al tributo per i servizi indivisibili (TASI), quanto segue:

639. *E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.*

669. *Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.*

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento.

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ... le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.... Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. E' consentito il pagamento ... della TASI in unica soluzione entro il 16

COMUNE
Veduggio

giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli....;

CONSIDERATO che, in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 681 della legge 27.12.2013, n. 147, il regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili ha previsto, all'articolo 4, comma 3, che l'occupante versa la TASI nella misura del 20% dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

DATO ATTO che l'articolo 1, comma 669 della legge 27.12.2013, n. 147 prevede che la definizione di abitazione principale ai fini della TASI corrisponde con quella riportata ai fini dell'IMU nell'articolo 13, comma 2 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni e, pertanto,:

- per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;
- per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 677 della legge 27.12.2013, n. 147, nel testo integrato dal decreto-legge 06.03.2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 02.05.2014, n. 68, richiama espressamente le abitazioni principali e le unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214;

DATO ATTO che l'articolo 8, comma 1 del Regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 20.05.2014, prevede che il Consiglio Comunale, con la deliberazione di approvazione delle



aliquote, ha facoltà di prevedere detrazioni di imposta o altre misure a favore delle abitazioni principali e delle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29.04.2016 ad oggetto: "IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). Conferma azzeramento aliquota per l'anno 2016." con la quale è stata confermata, in riferimento all'anno 2016, per tutte le fattispecie imponibili, un'aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI) pari a ZERO;

DATO ATTO che l'azzeramento delle aliquote di cui al precedente punto è stato adottato in applicazione dell'articolo 1, comma 676 della legge 27.12.2013, n. 147 e, pertanto, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 26 della legge 28.12.2015, n. 208, così come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a) della legge 11.12.2016, n. 232, che prevede, per gli anni 2016 e 2017, il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali degli enti locali, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

RITENUTO di dover provvedere, quindi, anche per l'anno 2017, alla conferma dell'azzeramento dell'aliquota TASI per tutte le fattispecie imponibili;

DATO ATTO che l'articolo 7, comma 4, secondo periodo del Regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 20.05.2014 prevede che il Consiglio Comunale, qualora proceda all'azzeramento delle aliquote TASI, provvede, con la deliberazione di approvazione delle aliquote, esclusivamente all'individuazione dei servizi indivisibili non essendo possibile l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

DATO ATTO, altresì, che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi e le prestazioni fornite dai comuni alla collettività per i quali non sia attivo alcun tributo o tariffa;

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446;

DATO ATTO che:

- l'articolo 53, comma 16 della legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8 della legge 28.12.2001, n. 448 prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296 dispone che: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'articolo 5, comma 11 del decreto-legge 30.12.2016, n. 244 convertito, con modificazioni, dalla legge 27.02.2017, n. 19 ha differito al 31.03.2017 il termine per



la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2017 da parte degli enti locali;

VISTO l'articolo 13, comma 15 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, con il quale si prevede che, a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2007;

VISTA, infine, la deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 12.05.2014 ad oggetto: "Imposta Unica Comunale (IUC). Designazione del funzionario responsabile";

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 così come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lett. b) del decreto-legge 10.10.2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 07.12.2012, n. 213;

Con votazione che dà il seguente risultato:

DI DELIBERARE

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intende integralmente ripetuta e trascritta;
2. di confermare, in riferimento all'anno 2017, per tutte le fattispecie imponibili, un'aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI) pari a ZERO;
3. di dare atto che l'azzeramento dell'aliquota di cui al precedente punto viene adottato in applicazione dell'articolo 1, comma 676 della legge 27.12.2013, n. 147 e, pertanto, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446;
4. di prendere atto del fatto che, in funzione dell'azzeramento dell'aliquota TASI approvato con la presente deliberazione non occorre, ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del Regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili, deliberare in merito alle detrazioni di imposta o altre misure, per l'anno 2017, a favore di quelle abitazioni principali e delle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni che risultano ancora imponibili nell'anno 2017;
5. di dare atto che l'articolo 7, comma 4, secondo periodo del Regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili approvato con deliberazione del



Consiglio Comunale n. 13 del 20.05.2014 prevede che il Consiglio Comunale, qualora proceda all'azzeramento delle aliquote TASI, provvede, con la deliberazione di approvazione delle aliquote, esclusivamente all'individuazione dei servizi indivisibili non essendo possibile l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

6. di individuare, pertanto, i seguenti servizi indivisibili:
 - Polizia municipale;
 - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi;
 - Illuminazione pubblica e servizi connessi;
 - Servizi di protezione civile;
 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente;
7. di precisare che la presente deliberazione viene adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446;
8. di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, in esecuzione dell'articolo 13, comma 15 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 e dell'articolo 1, comma 688 della legge 27.12.2013, n. 147 secondo le modalità previste dalle note ministeriali prot. n. 5343/2012 del 06.04.2012 e prot. n. 24674/2013 dell'11.11.2013 che prevedono esclusivamente la trasmissione telematica degli atti mediante inserimento del testo degli stessi nel Portale del Federalismo Fiscale;

**IL SINDACO
PROPONE
AL CONSIGLIO COMUNALE**



Ravvisata l'urgenza della presente deliberazione;

Con votazione che dà il seguente risultato:

DI DELIBERARE



9. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.


Il 08 marzo 2017

IL SINDACO
Michael De Lucia



Parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000
Il 08 marzo 2017

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria


Stefano Cicalese




Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Michele De Lucia

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Alberto De Stefano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Positano sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo web www.comune.positano.sa.it il giorno 23.03.2017 con il numero ⁴⁸⁶..... di Registro Generale delle Pubblicazioni per rimanervi quindici giorni consecutivi (articolo 124, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, li 23.03.2017

IL MESSO COMUNALE
F.to Angelo Vito Marrone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 13.03.2017, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile con espressa e separata votazione (articolo 134, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, li 23.03.2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
F.to dott. Luigi Calza

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Positano, li 23 MAR 2017



IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
dott. Luigi Calza